

Disposizione ex art. 28, co. 3. l.r. Lazio 29/97 e DGR Lazio 498/2019

Il Direttore

considerato che:

la Riserva Naturale Regionale Nazzano, Tevere - Farfa è stata istituita con Legge Regionale n. 21 del 04 Aprile 1979, modificata con L.R. n. 27 del 5 Ottobre 1999;

con il decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio n. T00301 del 09/12/2019, l'avv. Pierluigi Capone è stato nominato Direttore della Riserva Naturale Regionale Nazzano Tevere-Farfa, ai sensi dell'art. 24 comma 1 della legge regionale n. 29 del 06/10/1997;

in data 17/12/2019 n. rep. 222/2019 è stato stipulato tra il Presidente dell'Ente, dott. Dario Esposito, e l'avv. Pierluigi Capone, il contratto di diritto privato per il conferimento dell'incarico di Direttore della Riserva Naturale Regionale Nazzano, Tevere-Farfa;

viste:

la legge 6 dicembre 1991, n. 394;

la legge regionale Lazio del 6 ottobre 1997, n. 29, in particolare gli artt. 6, commi 5 e 5 bis, 28, co. 3, e 38, co. 3bis, 4ter e 4 quater;

il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, artt. 4, co. 3 e 8, co. 1. (Attuazione Direttiva 92/43/CEE);

la Deliberazione di Giunta Regionale del Lazio n. 161 del 14 aprile 2016, recante "Adozione delle Misure di Conservazione finalizzate alla designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Habitat) e del DPR 357/97 e s.m.i. - codice IT60200 (Rieti)";

la Deliberazione di Giunta Regionale del Lazio n. 498 del 23 luglio 2019, recante "Individuazione, ai sensi del DM 17 ottobre 2007 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di enti gestori di aree naturali protette regionali come soggetti affidatari della gestione di 38 siti della rete Natura 2000, designati ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" e della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli";

premesso che:

Il fiume Farfa dalla foce fino al ponte in località Granica nei comuni di Montopoli Sabina e Castelnuovo di Farfa è compreso nel perimetro della Riserva Naturale Regionale Nazzano Tevere Farfa, gestita da questo Ente parco, nel quale il sottoscritto esercita la funzione di direttore;

con la citata Deliberazione della Giunta Regionale n. 23 luglio 2019, n. 498, eman. a ai sensi dell'articolo 6, comma 5 bis. L.R. 29/97, è stata affidata dalla Regione Lazio all'Ente parco "Riserva Naturale Regionale Nazzano, Tevere-Fara" la gestione del sito IT6020018 Fiume Farfa (corso medio - alto) che comprende il restante corso del fiume Farfa, (a monte del ponte di Granica) ben oltre le sorgente delle Capore e buona parte del torrente Montenero, affluente del Fiume Farfa;

con la medesima Deliberazione 498/2019 sono state affidate a questo Ente parco all'interno del suddetto sito IT6020018, tra le altre:

- le "attività di vigilanza, ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 29/97;
- l'adozione di specifici provvedimenti e direttive per la migliore attuazione delle misure di conservazione deliberate dalla Giunta regionale;
- l'adozione di misure sito-specifiche per rendere il prelievo nell'ambiente naturale degli esemplari delle specie di fauna e flora selvatiche di cui all'allegato E del DPR n. 357/97, nonché il loro sfruttamento, compatibile con il mantenimento delle suddette specie in uno stato di conservazione soddisfacente

preso atto che nelle ultime stagioni abbiamo assistito ad un aumento esponenziale della presenza di

visitatori ed escursionisti lungo il Fiume Farfa, attratti dalla bellezza incontaminata dei luoghi e dalla possibilità di trovare sollievo dalla calura estiva mediante la balneazione nelle acque del fiume e che tale fenomeno ha assunto proporzioni tali da rendere necessaria la regolamentazione degli accessi, dei flussi turistici e delle attività di fruizione, fondata sulle caratteristiche di vulnerabilità degli habitat e sugli andamenti dei cicli vitali delle popolazioni animali;

considerato che, in particolare, la pratica dell'acquatrekking definito quale "forma di escursionismo che prevede la risalita dei fiumi o dei torrenti controcorrente, alternando camminate in acqua a camminate sui sentieri" risulta essere, se non regolamentata, gravemente dannosa per l'ecosistema segnatamente per gli organismi bentonici, quali il Ghiozzo di ruscello e la Lampreda di ruscello entrambe riportate nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE;

Dispone:

Il divieto di esercitare, nell'alveo del fiume Farfa e del fosso di Montenero, la pratica ricreativa denominata Acqua Trekking, o qualsiasi tipo di attività che prevede escursioni all'interno dei corsi d'acqua con impatto da camminamento continuato sul fondale dell'alveo;

È consentito svolgere le attività escursionistiche e di trekking a cavallo percorrendo il sentiero lungo il Farfa ovvero il greto stagionale asciutto del corso d'acqua e attraversando il corso d'acqua a guado nei soli tratti individuati nella cartografia allegata.

L'attività di torrentismo nelle gole del Farfa è consentita nel tratto indicato nella cartografia allegata.

Non è consentito modificare il regime delle acque del corso del Farfa e del fosso di Montenero anche tramite dighe occasionali di sassi o di altro materiale in genere.

Non è consentito danneggiare la vegetazione ripariale;

Nel fiume Farfa è consentita la balneazione dall'alba al tramonto;

La presente disposizione entra in vigore dalla data di pubblicazione e resta valida fino al 31.12.2023, durante questo periodo di tempo con specifici monitoraggi e studi ambientali ne saranno valutati gli effetti anche al fine della conferma o della eventuale modificazione e rinnovo;

gli eventi e le manifestazioni sportive o culturali che prevedano modalità di attuazione in contrasto con la presente disciplina dovranno essere autorizzate singolarmente dalla Riserva Naturale Regionale Nazzano Tevere Farfa;

Ai trasgressori si applicano le disposizioni previste in caso di violazione delle norme della citata legge 29/97;

E' fatto obbligo a chiunque spetti di far rispettare il presente provvedimento.

Nazzano, 23 maggio 2022

Il Direttore
Avv. Pierluigi Capone

